

RACCOLTA
DELLE
DISPOSIZIONI LEGISLATIVE

intorno al nuovo Regolamento

Delle Poste in Sicilia

di

FRANCO-BOLLI

*Seguita da un Manuale pratico per la facile
apposizione de' Franco-bolli, giusta le ta-
riffe in uso, per qualunque destinazione.*



RACCOLTA

DELLE

DISPOSIZIONI LEGISLATIVE

intorno al nuovo Regolamento

Delle Poste in Sicilia

SUI

FRANCO-BOLLI

*Seguita da un Manuale pratico per la facile
apposizione de' Franco-bolli, giusta le ta-
riffe in uso, per qualunque destinazione.*


PALERMO

Tipografia del Commercio, piazza delle Vergini

—
1858

A. S. E.

**SIG. D. STEFANO MIRA MARCHESE DI SAN
GIACINTO, BARONE SIRIGNANO, AMMINI-
STRATORE GENERALE DELLE POSTE IN
SICILIA, DEPUTATO AMMINISTRATORE
DEL REAL COLLEGIO DI MUSICA, SOCIO DI
VARIE ACCADEMIE EC. EC. EC**



ECCELLENZA

La pubblicazione di una rac-
colta di disposizioni legislative in-
torno allo stabilimento de' frauco-
bolli in Sicilia dovrà tornare gra-
dita, massime coll'aggiunta delle
tariffe per le corrispondenze stra-
niere, essendo mestieri che chiunque
voglia spedir fuori una lettera co-
nosca preventivamente a quanto

annunti la tassa, e perciò i bolli
da apporvi.

Or a chi meglio saprei intito-
lare questa raccolta, se non alla
E. V. la di cui solerte ed intelli-
gente Amministrazione à tanto
migliorato e va a migliorare il regi-
me delle nostre Poste? Si degni di
accoglierla adunque siccome un at-
testato della mia devozione, e nel de-
siderio di poter implorare il di Lei
patrocinio in Opera di maggior mo-
mento, si degni di credermi sempre

Devotissimo obligatissimo servo
LITTERIO TRIPODO, Editore

Ferdinando II per la grazia di Dio, Re del Regno delle Due Sicilie, di Gerusalemme, ec. Duca di Parma, Piacenza, Castro ec. ec. Gran Principe Ereditario di Toscana ec. ec. ec.



Veduti gli articoli dell' 11 al 14 del Real Decreto del 9 luglio 1857 così concepiti :

Art. 11. La tariffa delle lettere sarà uniforme in tutta la estensione dei Reali Dominii di qua del Faro, qualunque sia la distanza.

Sarà graduale solamente in ragione del volume per le lettere sino a due fogli ed in ragione del peso quando si oltrepassi il volume di due fogli.

Art. 12. La tassa uniforme per

ogni lettera semplice , cioè di un sol foglio sarà di grana due.

Per le lettere di un foglio e mezzo di grana tre , e per quelle di due fogli di grana quattro.

Relativamente al peso per le lettere di un volume maggiore di due fogli, la tassa si aumenterà di 5 in 5 trappesi sino all'oncia cui corrisponde il prezzo di grana otto, e si diminuirà con la medesima proporzione al di sotto dell'oncia , tollerandosi le frazioni non maggiori di un trappeso.

La tassa delle lettere di corrispondenza interna della capitale , e tra i Comuni di uno stesso Circondario sarà di un grano, con le stesse graduazioni di sopra dette pel volume e pel peso.

Art. 13. La tariffa postale uniforme pei giornali e le stampe di ogni maniera sarà di un mezzo grano per ogni foglio.

Art. 14. Le lettere non francate mediante l'apposizione dei bolli di posta saranno soggette, oltre alla tassa di sopra stabilita, ad una sovratassa uguale alla metà della sudetta tariffa legale graduabile con le medesime proporzioni per ragione del volume e del peso.

Veduto l'art. 15 dello stesso Real Decreto col quale fu ordinato continuarsi provvisoriamente ad osservare il sistema in vigore per la corrispondenza tra l'una e l'altra parte dei Reali Dominii in fino a quando non sarebbe stato adottato in Sicilia l'uso dei bolli da posta;

Sulla proposizione dei Nostri Ministri Segretarii di Stato per gli Affari di Sicilia e delle Finanze.

Udito il Nostro Consiglio ordinario di Stato,

Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue:

Art. 1. Dal 1° gennaio 1859 in poi attuandosi in Sicilia l'uso di bolli da posta, cesserà l'attuale provvisorio sistema, e le disposizioni contenute negli art. 11, 12, 13, 14, del R. Decreto summentovato saranno estese alla corrispondenza postale tanto nello interno della Sicilia quanto tra l'una e l'altra parte dei Reali Domini.

Art. 2. La francatura sarà eseguita coi bolli di posta stabiliti per ciascuna delle due parti del Regno.

La tassa delle lettere non francate sarà sempre a beneficio della Tesoreria del luogo di arrivo.

Art. 3. I nostri Ministri Segretari di Stato per gli Affari di Sicilia e delle Finanze, formoleranno e rassegheranno per la Sovrana approvazione un apposito regolamento nel fine di evitare le frodi e le contravvenzioni nel servizio postale tra l'una e l'altra parte dei Reali Domini.

Art. 4. I Nostri Ministri Segretarii di Stato per gli Affari di Sicilia e delle finanze , ed il Luogotenente Generale in quella parte dei Nostri Reali Dominii sono incaricati dell' esecuzione del presente Decreto.

Firmato — FERDINANDO
(*Sieguono le firme.*)



FERDINANDO II ec.

Veduto il rapporto del Nostro Luogotenente Generale in Sicilia;

Sulla proposizione del Ministro Segretario di Stato per gli Affari di Sicilia presso la Nostra Real Persona;

Udito il Nostro Consiglio ordinario di Stato;

Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue:

Art. 1. -- Dal primo di gennaio

1859 in poi le lettere o pieghi che si spediscono per l'interno delle due parti del Regno, e per l'Estero, saranno francati mercè l'apposizione di un bollo di posta rappresentante il valore della tassa postale pagata con anticipazione.

L'uso del bollo di Posta sarà facultativo.

La francatura col mezzo dei bolli di Posta sarà obbligatoria per la spedizione e l'invio dei Giornali e delle stampe di ogni maniera, per l'interno del Regno, e all'Estero.

Art. 2. — I bolli di Posta consisteranno in figurine quadrilatere portanti la Nostra effigie con l'iscrizione — Bollo della Posta di Sicilia — e l'indicazione del valore.

Questi bolli saranno di sette specie differenti, secondo il diverso loro valore cioè, di un mezzo grano, di un grano, di grana due, di grana cin-

que, di grana dieci; di grana venti e di grana cinquanta.

Art. 3. — I bolli di Posta saranno impressi e venduti per conto del Governo. Ve ne sarà un deposito presso l'Amministrazione Generale, e le Direzioni Postali dei Capo-luoghi delle Provincie, non che presso i Ricevitori dei Rami e Dritti diversi, ed in tutti i Comuni presso coloro, i quali verranno autorizzati dal Real Governo a farne lo spaccio.

Art. 4. — Niuno potrà vendere o distribuire bolli di Posta, se non appartenga ad alcuna delle classi delle persone indicate nello articolo terzo.

I controventori saranno soggetti ad una multa di ducati venti, ed i bolli di Posta che saranno sorpresi presso i medesimi saranno confiscati a profitto dello Stato.

Art. 5. — Saranno considerati come contravventori al precedente ar-

ticolo i preposti alla vendita dei bolli di Posta, che li vendessero, e li facessero vendere fuori del loro pubblico deposito.

Art. 6. — Ove nei Botteghini ed altri depositi di venditori o distributori sarà verificata la mancanza di un approvvigionamento di bolli di Posta, bastevoli almeno pel consumo presuntivo di quindici giorni, gli Agenti manchevoli saranno puniti secondo i diversi casi con la multa di ducati sei per la prima contravvenzione, e con la perdita, oltre la multa, della autorizzazione, di vendere i bolli di Posta in caso di recidiva.

Art. 7. — Affinchè di un bollo di Posta già usato non possa farsi uso fraudolentemente per la seconda volta gli impiegati a ciò addetti apporranno nell'atto della spedizione della lettera o piego un marchio in nero sul Bollo di Posta secondo l'ap-

posito disegno da Noi approvato.

Art. 8. — Gli impiegati e qualunque altra persona addetta all'Amministrazione, o al servizio delle Regie Poste che stacchino dalle lettere i bolli di Posta per venderli e farne altrimenti oggetto di privata speculazione, o profitto, saranno considerati come malvessatori in danno del Regio Erario, e puniti ai termini dell'articolo 213 delle leggi penali.

Art. 9. — Chiunque avrà falsificati o contrafatti i bolli di Posta, gli impiegati che con abuso del proprio Ufficio abbiano commesso questo reato nelle stesse officine del Real Governo, i distributori di bolli falsi, o contrafatti, coloro che scientemente ne avranno fatto uso ed espensione; i privati fabbricatori di conti o di ogni altro strumento, o macchina esclusivamente destinata alla formazione dei bolli, e coloro che, avendo scienza

di una fabbrica di falsi bolli non la rivelino alle Autorità Amministrative e Giudiziarie saranno puniti, secondo i diversi casi ai termini delle disposizioni dell' articolo 263 delle leggi penali, relativo ai reati di contraffazione delle monete di rame, ed ai termini degli articoli 265, 267 271 delle stesse leggi.

Art. 10. — Il valore del bollo o dei bolli da apporsi alle lettere dovrà corrispondere all' ammontare della tariffa postale.

Se il valore del bollo o dei bolli apposti sarà inferiore alla metà dello ammontare della tassa, sarà caricata al destinatario della lettera l' intiera tassa legale.

Nel caso poi che il bollo apposto non sia inferiore alla metà della tassa l' Ufficiale Postale noterà sulla soprascritta la somma mancante che come supplemento di tassa sarà pagata dal

destinatario nell'atto della ricezione della lettera.

Art. 11. — La tariffa e l'affrancatura delle lettere così nell'interno della Sicilia per la via di mare, o per quella di terra, quanto tra l'una, e l'altra parte dei Reali Dominî è regolata dal Real Decreto del 5 luglio 1858.

Art. 12. — Rimane da Noi approvato l'annesso regolamento per l'applicazione ed esecuzione in Sicilia del Servizio dei bolli postali nelle sue diverse parti, secondo le basi fondamentali da Noi sanzionate col presente Decreto.

Art. 13. — Rimangono in pieno vigore tutte le Leggi, e Decreti, e Regolamenti relativi al servizio delle Regie Poste, e dei Procacci nelle parti che non sono derogate dalle disposizioni contenute nel presente Decreto.

Art. 14. — Il Nostro Ministro Segretario di Stato per Agli Affari di Sicilia ed il Nostro Luogotenente Generale in quella parte dei Nostri Reali Dominî sono incaricati della esecuzione del presente Decreto.

Firmato FERDINANDO

Seguono le firme

Regolamento per l'attuazione del sistema dei FRANCO-BOLLI di posta in Sicilia che avrà luogo dal 1. gennaio 1859.

CAPITOLO I.

*pagamento anticipato della tassa mercè
l'apposizione dei bolli di posta*

Art. 1. La francatura e l'anticipato pagamento sia obbligatorio o facultativo della tassa delle lettere dei giornali, e delle stampe sarà operato unicamente mercè l'applicazione di uno o più bolli di posta.

Art. 2. Lo stesso bollo di posta dovrà esclusivamente usarsi per lo pagamento anche anticipato della tassa delle lettere, dei giornali, e delle stampe che i privati intenderanno di spedire sotto l'epigrafe *assicurato* per farsene dalle officine di posta la consegna con ricevuta a coloro cui sono dirette.

La rimessione però dovrà dai privati essere necessariamente fatta presso le officine di posta dalle quali dovranno riscuotere un bollettino di ricevo da servire ove sia d'uopo a facilitare la ricerca delle lettere e delle stampe *assicurate*.

Art. 3. Per le lettere, giornali e stampe che vorranno spedirsi con l'epigrafe *assicurato* la tassa sarà doppia di quella stabilita col R. Decreto del 5 luglio 1858.

Art. 4. L'apposizione dei bolli di posta dovrà sempre farsi dagli stessi

immittenti sulle lettere e sulle fascie delle stampe dalla parte dello indirizzo e propriamente nella linea superiore allo stesso cominciando dalla sinistra a procedere verso la destra.

Art. 5. I bolli di posta in Sicilia saranno sempre impressi in carta velina ma varieranno di colore per ciascuna delle sette specie differenti onde potersene distinguere con maggiore facilità il valore ai termini della Sovrana risoluzione del 28 febbraio 1858.

CAPITOLO II.

Della verifica delle lettere francate, dell'annullamento dei bolli di posta e della tassa per la insufficienza di affrancatura.

Art. 6. Nel ritirarsi le lettere e le stampe dalla buca verranno in primo segregate quelle francate mercè i bolli di posta da quelle a pagamento a carico dei destinatarii.

Art. 7. Le lettere a pagamento a carico dei destinatarii saranno tassate nei modi di regola comprendendosi la sopratassa ai termini del R. Decreto del 5 luglio 1858.

Le stampe ed i giornali che non si troveranno munite dei bolli di posta i quali rappresentano la francatura della tassa rimarranno giacenti nelle officine della posta o che abbiano destinazione per l'interno del regno o per l'estero.

Art. 8. Le lettere, i giornali, e le stampe francate coi bolli di posta prima della loro spedizione saranno verificate in Palermo dai controllori della officina generale di partenza e nelle provincie dai rispettivi contabili per riconoscersi se i bolli di posta apposti a ciascuna lettera o piego, giornale o stampa corrispondano alla tassa.

Art. 9. Quanto alle lettere per l'interno del regno o per l'estero, di cui non è richiesta obbligatoriamente la francatura, se l'importo dei bolli di posta non sarà inferiore alla metà dell'ammontare della tassa, il Controlloro o il Contabile segneranno su ciascuna lettera con inchiostro rosso — *Tassata per insufficienza di francatura*, e v'indicheranno quindi con lo stesso inchiostro la differenza tra il valore dei bolli, e lo importo della tassa.

Se poi lo importo dei bolli sarà inferiore alla metà della tassa, sarà questa per intero con la sovratassa caricata al destinatario.

Art. 10 Rimarranno giacenti nelle officine di posta i giornali e le stampe dirette per l'interno del regno o per l'estero, qualora i bolli oppostivi presentassero un valore inferiore alla tassa legale, sia che questa dif

lerenza fosse o no inferiore alla metà della tassa medesima, e non sarà mai dovuta la restituzione del prezzo dei bolli apposti.

Art. 11. Rimarranno egualmente giacenti nelle officine di posta tutte quelle lettere dirette per gli stati stranieri, pei quali la francatura è forzata, qualora i bolli appostivi presentassero nel loro valore una differenza qualunque in meno dello ammontare della tassa. Gl' immittenti a loro piacimento, ma però nel termine non maggiore di sei mesi, potranno accedere all'officina dove hanno depositato le lettere, per supplire alla mancanza con altri bolli necessari a darvi corso. In ogni caso non potranno mai reclamare nè ottenere la restituzione del prezzo dei bolli delle lettere rimaste giacenti nelle officine.

D'altra parte le officine di posta avranno l'obbligo di spedire ai de-

stinatarii delle lettere giacenti un cartellino di avviso.

Art. 12. I giornali, le stampe e le lettere trattenute per differenza di tassa, saranno munite di un marchio nero, che indicherà la data, e il motto *giacente*.

Art. 13. Compiuta la verifica de' bolli gl'impiegati preposti alla spedizione apporranno sul bollo di posta il bollo di annullamento, ed avranno cura di non coprire mai la indicazione del prezzo che leggesi in piedi del bollo.

Art. 14. L'officina generale di arrivo in Palermo e tutte l'officine di Provincia verificheranno se sopra i bolli di posta apposti alla corrispondenza che loro perviene dalle altre officine, sia stato apposto il bollo di annullamento e qualora non vi sia lo faranno immediatamente apporre, e ad un tempo ne daranno notizia con rapporto alla

Amministratore Generale, onde il negligente a prudenza dell'Amministratore stesso, sia con misura disciplinare richiamato alla dovuta esattezza, potendo in caso di recidiva essere sospeso dalle sue funzioni per quindici o trenta giorni.

Art. 15. Le lettere, i giornali, e le stampe francate per l'interno del regno, saranno spedite sempre in pacco separato, e verranno accompagnate con foglio di avviso che ne indicherà il numero collettivo. Ed egualmente in pacco separato saranno spedite le lettere per l'estero, indicandosi ne' fogli di avviso il numero, il luogo di destinazione e la tassa; la quale verrà distinta nella parte spettante all'Amministrazione generale, ed in quella di cui dovrà tenersi ragione di credito all'estero.

Per le lettere, giornali, e stampe assicurate si terrà la stessa norma

detta di sopra; indicandosi ancora nei fogli di avviso i nomi degli immitenti, de' destinatari, del luogo del destino, e delle relative tasse.

Art. 16. Ove mai ne' pacchi delle lettere francate, e delle assicurate si rinvenisse qualche bollo staccato, si avrà cura di applicarlo nuovamente alla lettera alla quale si scorgerà appartenere: mediante lo esame che si farà della corrispondenza con la tassa legale de' bolli apposti su ciascuna lettera, giornale o stampa.

Art. 17. È interdetto a qualsivoglia autorità, funzionario, o agente del Real Governo d'invviare ne' pieghi di Real Servizio lettere destinate a terze ed estranee persone, o che fossero estranee al servizio che loro è confidato.

Art. 18. In conseguenza dell'articolo precedente quando a' preposti delle officine delle poste sorga dub

bio di trovarsi ne' pieghi di Real servizio lettere di estranco oggetto , o di estranea destinazione, si presenteranno personalmente coi pieghi medesimi presso l'Autorità, funzionario, o agente e faranno richiesta che alla loro presenza si aprissero i pieghi , e rinvenute lettere, giornali o stampe straniere, le ritireranno e letasseranno a carico de' destinatari. Di ciò eglino terranno informato l' Amministratore Generale , il quale ne farà rapporto al Luogotenente Generale, per le ulteriori provvidenze che le circostanze consiglieranno.

Art. 19. Essendo abolita la tassa in ragion di distanza, le lettere di doppia corsa , saranno tassate dalla officina di spedizione e riportate ne' fogli di avviso sotto la speciale categoria.

Lettere di doppia corsa.

Ciò va inteso per quelle lettere che

gl' immittenti non avessero francate mercè l'apposizione de' bolli di posta, o che dovessero essere tassate per insufficiente francatura.

Art. 20. Ferme rimanendo le disposizioni in vigore per le lettere indistribuite, le officine di posta inviadole all'Amministrazione generale, trasmetteranno in accompagnamento in quanto alle lettere non francate un quadro sinottico, nel quale indicheranno per ciascuna officina di pervenienza il numero collettivo delle lettere e della loro tassa, ed a rincontro noteranno, anche officina per officina, il numero delle lettere indistribuite col relativo ammontare della tassa, ad oggetto che nella comparazione delle cifre si possa rilevare la quantità delle lettere distribuite e la tassa riscossa che costituisce in danaro una parte del carico dei contabili.

CAPITOLO III.

Della fabbricazione del deposito e della vendita dei bolli di posta.

Art. 21. L'Amministrazione Generale delle poste in Palermo è la sola incaricata di far fabbricare la carta ad uso dei bolli di posta di Sicilia e per mezzo delle subaste amministrative da tenersi di volta in volta innanzi al Consiglio di Amministrazione, procederà allo appalto della fornitura della carta medesima nella quantità e nel tempo che determinerà il Luogotenente generale a proposizione dell'Amministratore generale.

Art. 22. Presso l'Amministrazione generale vi sarà un magazziniere generale che avrà il triplice incarico, cioè della carta grezza, dei bolli confezionati e dello spaccio e distribuzione di essi :

Egli darà cauzione in rendita sul

Gran Libro nella somma che determinerà il Luogotenente Generale.

Art. 23. La carta grezza fornita dallo appaltatore sarà depositata presso il magazziniere generale compilandosene un verbale in quadrupla spedizione sottoscritto dall' Appaltatore, dal magazziniere, dall' Ispettore ordinario e da uno dei capi di servizio.

Delle quattro spedizioni una sarà ritenuta dal magazziniere, altra sarà spedita al Luogotenente Generale in giustificazione del pagamento da farsi allo appaltatore, la terza si passerà al Contabile per istabilire il debito del magazziniere generale, e la quarta rimarrà presso il Segretario Generale.

Art. 24. A' principj del mese di novembre l' Amministratore Generale domanderà al Luogotenente Generale l' autorizzazione per la confezione de' bolli di posta occorrenti pel consumo

del primo trimestre dell'anno successivo.

Lo stesso sarà praticato nei primi giorni di febbraio di maggio ed agosto pel secondo pel terzo e pel quarto trimestre dell'anno in corso.

Art. 25. Pervenuta la venia ministeriale si procederà alla estrazione dal deposito della quantità di carta occorrente al numero dei bolli di ciascuna categoria rispettivamente autorizzato, ed indi si procederà alla confezione dei bolli.

Questo lavoro di confezione sarà eseguito sotto la morale sorveglianza dello Amministratore Generale, ed alla presenza e sotto la responsabilità dello Ispettore ordinario assistito da un capo di servizio, che di volta in volta destinerà l' Amministratore Generale.

Art. 26. Appena terminato il lavoro della confezione, si chiuderà

il locale ove sono i torchi i ramie gli utensili: Questo locale avrà una solida porta a doppia chiusura, le cui chiavi differenti saranno gelosamente, ed esclusivamente conservate dallo Amministratore Generale.

Art. 27. Della seguita estrazione di carta dal deposito, e della confezione dei bolli si redigeranno analoghi verbali in quadrupla spedizione, sottoscritti dallo Ispettore ordinario e dal capo di servizio che vi sono stati presenti.

Art. 28. I fogli dei bolli confezionati saranno immediatamente depositati presso il magazziniere generale il quale ne accuserà ricevo sotto le quattro spedizioni del relativo verbale, e sottoscriverà ancora le altre spedizioni del verbale, concernente la estrazione della carta.

Art. 29. L'Amministrazione Generale apporrà alle spedizioni dei di-

versi verbali, il suo *visto*, e ne rassegnerà una al Luogotenente Generale, delle altre tre, una sarà ritenuta dal contabile, altra dal magazzinoiere generale, e la terza sarà conservata presso il Segretario Generale.

Art. 30. I verbali trasmessi al contabile saranno gli elementi, sui quali verrà stabilito il credito del magazzinoiere in quanto alla carta grezza estratta dal deposito, e verrà stabilito il debito di lui in quanto ai bolli consegnati.

Art. 31. Il magazzinoiere generale terrà distinta scrittura tanto della carta grezza quanto dei bolli confezionati, riportando in esse tutte le indicazioni da mostrare per la carta la quantità immessa ed estratta; e pei bolli non solamente le immessioni ed estrazioni, ma ben anche il numero, la specie e lo importo.

Art. 32. Alla fine di ciascun mese

dallo Ispettore ordinario, e da un Controllore che destinerà l'Amministratore Generale si procederà alla verifica del magazzino.

Art. 33. Del risultamento della verifica sarà redatto verbale in doppia spedizione rimanendone uno in potere del magazziniere e l'altro sarà passato al Contabile, onde farne la verifica, e concordanza col bilancio che in fine di ogni mese presenterà rigorosamente il magazziniere generale.

Art. 34. Il bilancio mensile che dovrà presentare il magazziniere sarà distinto in due categorie, cioè *conto in genere*, e *conto in denaro*.

La parte di debito esprimerà:

1. La resta risultata nel mese precedente tanto per la carta grezza quanto per i bolli.

2. La immissione durante il mese,

se ve ne sarà stata , della carta , e dei bolli.

3. Il prodotto dei bolli venduti da esso medesimo magazziniere.

La parte del credito presenterà :

1. L'estrazione della carta grezza.
2. I bolli di posta spediti nelle Provincie, dei quali i contabili hanno accusato la recezione.

3. I versamenti fatti alla Tesoreria Generale ch' eseguirà sotto speciale denominazione in ogni cinque giorni, e giustificate dalle ricevute contabili.

4. Il premio rilasciato ai venditori dalla legge autorizzati.

Art. 35. Presso ciascuna Direzione residente nei Capo luoghi delle Provincie vi sarà un deposito di bolli di posta , e perciò i Direttori prenderanno la caratteristica di magazziniere dei bolli di posta.

I Direttori postali daranno un sup-

plimento di cauzione di rendita sul Gran Libro da determinarsi dal Luogotenente Generale a proposizione dell'Amministratore Generale.

Art. 36. I Direttori nel primo giorno di ciascun mese dirigeranno allo Amministratore generale la domanda dei bolli che stimeranno necessari per lo consumo del mese seguente, tanto nella propria officina quanto nelle altre della rispettiva Provincia. Tale domanda indicherà distintamente il numero, e la specie de' bolli.

Art. 37. L'Amministratore Generale, consultato il contabile, e valutate le domande, disporrà che dal magazzino generale sieno fatti gli invii rispettivi i quali avranno luogo dal 10 al 20 di ciascun mese avendo cura di fare da prima la spedizione per luoghi più lontani, quindi per medi e da ultimo per i più vicini, onde per

la fine del mese possono trovarsi le Direzioni pienamente rifornite.

Art. 38. Indipendentemente da tali forniture proporzionate al consumo di un mese, le Direzioni dovranno avere una riserva dei bolli corrispondenti al bisogno dei 15 giorni; ond'è che per primo stabilimento dovrà alle medesime inviarsi una quantità di bolli sufficienti per quarantacinque giorni.

Art. 39. Ogni spedizione dei bolli di posta che farà il magazziniere generale alle Direzioni sarà racchiusa in un pacco ben condizionato e munito di tre suggelli, verrà inoltre accompagnato da una lettera di avviso, nella quale sarà indicato, il numero, la specie dei bolli, il loro ammontare, ed il peso lordo del pacco.

Queste stesse indicazioni saranno trascritte in un foglio di recezione, il quale sarà unito alla stessa lettera di avviso.

La chiusura dei pacchi sarà eseguita alla presenza dell'Ispettore ordinario e di un Controllore da designarsi dall'Amministrazione generale i quali in concorso del magazziniere generale ne compileranno apposito verbale. Ed affinchè i pacchi contenenti i bolli di posta non siano aperti per equivoco senza la preventiva verifica di cui in appresso si parlerà, saranno garantiti dalla parte dell'indirizzo da una etichetta gialla, sulla quale si leggerà l'indicazione seguente—*Bolli di Posta peso lordo del pacco rotoli.*

Art. 40. L'apertura e la verifica del pacco contenente i bolli di posta saranno fatte da' Direttori con l'intervento del Controllore provinciale.

Art. 41. Verificatosi il peso del pacco, il numero, la specie e l'importo dei bolli perfettamente conformi alla lettera di avviso, verrà il foglio di ricezione firmato dal Direttore

vistato dal Controlloro provinciale, e quindi col primo corriere sarà spedito all'Amministratore Generale, il quale dopo di averne fatta prendere ragione dal Contabile, lo passerà al magazziniere generale, cui servir debbe di discarico.

Art. 42. Ogni differenza risultata dalla verifica in comparazione della lettera di avviso, impone l'obbligo della redazione di un verbale, nel quale si farà costare:

1. Lo stato dell'inviluppo del pacco;
- 2° Lo stato dei suggelli;
- 3° Il peso lordo del pacco;
4. Il numero e la specie dei bolli di posta e l'importo dei medesimi trovati nell'inviluppo:
- 5° La differenza tra questo numero e specie e quello indicato nella lettera di avviso;
- 6° Si aggiungeranno finalmente tutte le altre circostanze atte a chia-

rire lo **Amministratore Generale** sulle cause della differenza rinvenuta.

Di questo verbale fatto in doppia spedizione e firmato dal **Direttore** e dal **Controlloro provinciale**, uno resterà presso il **Direttore**, e l'altro inviato prontamente all'**Amministratore Generale**.

Art. 43. L'**Amministratore Generale** ponderate le cause espresse nel verbale, adotterà i provvedimenti che le circostanze consiglieranno.

Art. 44. I **Direttori di Posta** terranno distinta scrittura ed in ogni mese trasmetteranno all'**Amministratore Generale** un bilancio, conformemente a quanto si è prescritto per il **magazziniere generale** per gli articoli 31 33 e 34.

Art. 45. Il **magazziniere generale** e i **Direttori di posta** sono autorizzati a vendere i bolli di posta, tanto a' particolari a minuto, quanto a' con

tabili delle poste , a' Cancellieri comunali , a' Ricevitori del registro e bollo , e a chiunque altro sarà autorizzato dall'Amministrazione Generale a farne lo spaccio ; esigendone il prezzo depurato del premio , al quale avran dritto come in appresso si dirà.

Art. 46. I Contabili delle poste, e le altre persone indicate nell'articolo precedente sono in obbligo di provvedersi, e ciascuno rispettivamente secondo la propria residenza , non altrimenti che dal Magazziniere generale, e da' Direttori della rispettiva provincia, di un approvvigionamento di bolli di posta bastevoli almeno pel consumo presuntivo di quindici giorni. I manchevoli saranno puniti secondo l'art. 6 del R. Decreto del 29 novembre 1858.

Art. 47. Il Magazziniere generale e i Direttori di posta non potranno

ricusare i bolli di posta che loro verranno richiesti col pronto pagamento, o da privati o da ogn'altro agente o venditore autorizzato a farne lo spaccio.

Art. 48. Il rifiuto sarà dimostrato da un verbale che si farà dal Sindaco della residenza del Magazziniere e da' Direttori ad istanza de' richiedenti i bolli, intesi però il Magazziniere e i Direttori.

Il verbale per cura del Sindaco sarà trasmesso all'Amministratore Generale delle Poste per pronunziare le misure disciplinari, secondo le circostanze, con una multa non minore di ducati dieci per la prima volta, con la sospensione oltre la multa dell'impiego in caso di recidiva.

Art. 49. Il Magazziniere e i Direttori di posta sono autorizzati a bonificare il due per 100 agli agenti o ad altre persone autorizzate a farne

lo spaccio dei bolli , in proporzione ed a misura che eglino richiederanno quelli col pronto pagamento del prezzo: il perchè ciascuna richiesta sarà fatta mercè domanda in iscritto ; in piè della quale il richiedente dichiarerà aver ricevuto la bonifica del due per cento.

Art. 50. Il Magazziniere ed i Direttori di posta riterranno a loro favore il mezzo per cento sul prezzo dei bolli da essi venduti a' privati.

Art. 51. Il Magazziniere generale, ed i Direttori di posta renderanno in ogni anno il conto alla Gran Corte de' Conti per mezzo dell'Amministrazione Generale, la quale vi accompagnerà i suoi rilievi indi al preventivo esame che ne farà il Contabile.

CAPITOLO IV.

Dei procedimenti nei casi di verifica delle frodi nell'apposizione dei bolli di posta

Art. 52. Ove un Agente di posta riconoscerà che un bollo apposto ad una lettera o stampa sia stato già usato, ovvero sia contraffatto, si asterrà dallo applicarvi il bollo annullante. Scriverà invece con inchiostro rosso — *Inviato all'Amministrazione Generale per fondato sospetto di frode.*

Art. 53. Questa lettera sarà quindi dall'Agente di posta acchiusa in un piego insieme con un rapporto diretto all'Amministratore Generale in Palermo.

Art. 54. Esaminatosi il bollo di posta dall'Amministrazione Generale, se la frode non apparisca con chiarezza, sarà annullata la nota apposta alla lettera, e questa sarà spedita alla sua destinazione. Se poi il bollo si

riconosca essere usato ovvero contraffatto, invierà la lettera con la narrazione del fatto al Regio Giudice del Circondario cui appartiene il luogo, ove la lettera stessa è indirizzata.

Art. 55. Il Regio Giudice chiamerà a se il destinatario e consegnandogli la lettera lo inviterà ad aprirla e farne conoscere la sottoscrizione.

Nel caso che lo scritto fosse privo di firma, richiederà al destinatario tutte le possibili dilucidazioni per conoscerne l'autore.

Art. 56. Il detto Magistrato riterrà quindi presso di se:

1. Il brano della lettera ov'è la firma dell'immittente.

2. Il foglio d'involto e nel caso che non ve ne abbia, quella parte della lettera sulla quale è l'indirizzo col bollo incriminato.

Art. 57. Questi oggetti di convinzione saranno all'Amministratore Ge-

nerale rinviati dal Regio Giudice, accompagnati da un verbale in cui saranno precisate tutte le dichiarazioni fatte dal destinatario sulla persona dello immittente.

Art. 58. L' Amministratore Generale allora riunendo queste carte al rapporto fatto dallo Agente di posta che si accorse della frode, le invierà tutte all' Agente del Contenzioso della Tesoreria Generale perchè curi la procedura da iniziarsi, sia per la ammenda nel caso di un bollo di posta già usato, sia per la punizione del misfatto nel caso dei bolli contraffatti.

Art. 59. Quando all' apertura della lettera in frode si riconoscesse che questa non sia che un involto di altra lettera diretta ad un terzo il Regio Giudice richiederà dal destinatario dello involto tutte le notizie che potrà costui fornire sull' immittente e su

secondo destinatario, e chiamato a se quest' ultimo procederà a tutte le operazioni indicate negli art. 55 e 56.

Art. 60. Ove la lettera incriminata fosse diretta all'Estero ovvero a persona partita per l'Estero verrà ritenuta nell'Amministrazione Generale con analogo verbale sino a che non venga reclamata da persona dimorante nel Regno, nel qual caso sarà verso di questa praticato quanto nei due citati articoli vien prescritto.

Art. 61. Rimangono in pieno vigore ed osservanza tutte le altre disposizioni contenute nei Reali Decreti, Regolamenti ed Istruzioni relativi al servizio della Amministrazione Generale delle Regie Poste o dei Procacci nelle parti che non sono derogate o modificate dal presente Regolamento.

Caserta 20 novembre 1858.

APPROVATO—FERDINANDO

Seguono le firme

MODO-PRATICO

PER L'APPOSIZIONE

DEI FRANCO-BOLLI DI POSTA

IN CONFORMITÀ DELLE TARIFFE

IN USO

per li vari mezzi di spedizione

Dal 1. Genn. 1859 in poi



Francatura volontaria per le lettere mediante l'apposizione del Franco-Bollo per il Regno di Napoli, e Sicilia, qualunque sia la distanza, per via di terra, o per via di mare, con i vapori postali.

Foglio	Foglio e 1/2	Due fogli	Un' oncia
« 02 »	« 03 »	« 04 »	« 08 »

Per i Comuni aggregati a ciascuna Officina postale speditrice.

Foglio	Foglio e 1/2	Fogli due	Un' oncia
D. » 01 »	» 01 1/2	» 02 »	» 04 »

Francatura forzata per li giornali e stampe di ogni maniera.

Per ogni foglio. . . . D. » »'

Francatura forzata con i Vapori di commercio pel Regno delle Due Sicilie.

Foglio	Foglio e 1/2	Fogli due	Un' oncia
« 04 »	« 06 »	« 08 »	« 16 »

N. B. — *Per l'assicurazione delle lettere, o stampe la tassa sarà il doppio delle tariffe di sopra dimostrate.*

Francatura forzosa per le lettere, e stampe, che si spediscono coi mezzi postali, per *Civitavecchia*, *Livorno*, *Genova*, ed *Estero*, meno quelle che si spediscono per effetto della convenzione colla Francia.

	ITALIA		ESTERO	
Foglio Gr.	10	»	14	»
Foglio, e mezzo . . »	14	»	20	»
Fogli due »	20	»	30	»
Per ogni oncia . . . »	40	»	60	»
Foglio di stampa. »	02	»	04	»

Francatura forzosa, per le lettere, e stampe, che si spediscono per gli Stati sopra descritti, per mezzo dei Vapori di Commercio.

	ITALIA		ESTERO	
Foglio.. . . . Gr.	15	»	48	»
Foglio, e mezzo . . »	20	»	26	»
Fogli due »	28	»	38	»
Per ogni oncia . . . »	56	»	76	»
Foglio di stampa. »	03	»	05	»

Tariffa per lettere e stampe francate sino a

<i>Dimensione, e peso delle lettere, e stampe</i>	Terracina a Fuligno, Perugia, e Benevento, Roma.		
	Franche		Assi- curate
	Mezzi postali	Vapori di com.	
Foglio gr.	» 30	» 34	» 45
Foglio, e mezzo . »	» 44	» 50	» 66
Fogli due. »	» 60	» 68	» 90
Tre quarti d'oncia. »	» 90	1 02	1 35
Un'oncia. »	1 20	1 36	1 80
Un foglio di stampa. »	» 07	» 08	» 11
Un'oncia di stampa. »	» 10	» 12	» 16

N.B. — L'assicurazione può aver luogo

destino, o assicurate per gli Stati-Ponteficii.

Sigillo a Pesaro, per il Furlo, e per Tolentino a Pesaro per le Marche			Per Rimini a Bologna e Ferrara		
Franche		Assi. curate	Franche		Assi. curate
Mezzi postali	Vapori di com.		Mezzi postali	Vapori di com.	
» 31	» 35	» 46	» 33	» 37	» 49
» 46	» 52	» 68	» 48	» 54	» 72
» 63	» 71	» 94	» 65	» 73	» 98
» 94	1 06	1 40	» 98	1 40	1 47
1 25	1 41	1 88	1 30	1 46	1 95
» 07	» 08	» 11	» 07	» 08	» 11
» 10	» 42	» 16	» 10	» 12	» 16

solamente col mezzo de' Vapori postali.

Francatura volontaria per lettere, (forzosa solamente per le stampe) in conformità della convenzione con la Francia.

<i>Destinazione delle lettere, o stampe.</i>	<i>Let- tere</i>	<i>Stam- pe</i>
Per Marsiglia e suo Circond. gr.	29 »	03 »
Pel resto della Francia, ed Algeria. »	35 »	03 »
<i>Stazioni Francesi del Levante.</i>		
Alessandria — Costantinopoli — Dardanelli — Smirne. »	21 »	02 »
Cantoni Svizzeri — Gran Ducato di Baden — Regni di Baviera, e di Wurtemberg, e Principato Hohenzollern. »	22 »	03 »
Gran Brettagna »	27 »	05 »
Regno di Prussia — Principato di Birkenfeld — d'Anhalt — di Waldech — dell'Assia Elettorale — dell'Assia Darmstadt — di Sassonia Weymar Eisenach — Ducati di Nassau — di Sassonia Cobourg — Gotha, — e di Sassonia Meiningen Hildbourghausen — Principati di Assia Homburg — di Lippe — di Schwarzbourg Roudstadt, e di Reuss — Città libere di Francfort sul Meno — Brema, Amburgo, e Lubeca — Regno del Belgio — Gran Ducato di Luxembourg — Colonie, e paesi di oltremare, per bastimenti Francesi di Commercio »	27 »	03 »

Continuazione della precedente Tavola.

<i>Destinazione delle lettere o stampe</i>	<i>Let- tere</i>	<i>Stam- pe</i>
Regno di Sassonia — Gran Ducati di Mecklemburg Scheverin, e Me- cklemburg Strelitz — Ducato di Brun- swich — Granducato di Oldemburg (meno il Principato di Birkenfeld)		
Regni di Annover, e dei Paesi Bassi »	31 »	03 »
Regni di Danimarca — di Svezia, e Norvegia — Russia, e Polonia. »	40 »	03 »
Paesi d'oltremare senza distin- zione di Paragi (per la via d'Inghil- terra, o di Suez). »	43 »	05 »
Stati Uniti, e Isole Sandwich. . »	47 »	05 »



Tariffa per la francatura forzosa in conformità della convenzione colla Francia

DESTINAZIONE DELLE LETTERE, O STAMPE.	Porto	Stampa
Regni di Spagna, di Portogallo, e di Gibilterra. Gr.	25	03
Giammaica, Canada, Nuova Brun- swick. Nuova Scozia, Isola del Prin- cipe Eduardo, e Terranova (via di Inghilterra) Coste Occidentali della nuova Granata, Repubblica dell'Equa- tore, Perù, Bolivia, e Chili (via Pa- nama) Messico, e Cuba (via degli Stati-Uniti) »	61	08

N.B. Per ogni Porto, secondo la convenzione colla Francia, s'intende una lettera di grammi 7 1/2.

**Detta col mezzo dei Vapori Postali Francesi
via di Messina**

Destinaz.	Foglio	Foglio e 1/2	Due Fogli	Una oncia	Stampa
Napoli. Gr.	11 »	16 »	22 »	44 »	01 1/2
Civitavec. »	15 »	22 »	30 »	60 »	02 1/2
Livorno . . »	19 »	28 »	38 »	76 »	03 1/2
Genova . . . »	22 »	32 »	44 »	88 »	03 1/2
Malta »	10 »	14 »	20 »	40 »	02 1/2
Siria »	23 »	34 »	47 »	94 »	04 1/2
Pireo »	21 »	31 »	43 »	86 »	04 1/2

VENDIBILE

NELLA TIPOGRAFIA DEL COMMERCIO

Prezzo tari 1, 10.

